

2. Il vino eventualmente consegnato per adempiere l'obbligo di cui all'articolo 35, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 822/87 può essere distillato soltanto a partire dal 1° gennaio della campagna in questione.

3. Con la distillazione diretta di vini ottenuti da uve di varietà classificate, per la stessa unità amministrativa, quali varietà e uve da vino e quali varietà destinate all'elaborazione di acquavite di vino, può essere ottenuto soltanto un prodotto avente un titolo alcolometrico pari o superiore al 92 % vol.

4. I distillatori inviano all'organismo d'intervento, al più tardi il giorno 10 di ogni mese per il mese precedente, una distinta dei quantitativi di prodotti distillati e dei quantitativi di prodotti ottenuti dalla distillazione, ripartiti secondo le categorie di cui all'articolo 3, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CEE) n. 2179/83.

Articolo 13

1. La campagna all'organismo d'intervento da parte del distillatore del prodotto avente un titolo alcolometrico di almeno 92 % vol è effettuata entro il 31 ottobre successivo alla campagna in questione oppure, in caso di applicazione dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2179/83, entro la data fissata dall'autorità nazionale competente.

2. I prezzi da pagare al distillatore per il prodotto di cui al paragrafo 1 sono fissati ogni anno anteriormente al 1° agosto per la campagna successiva, conformemente all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 2179/83.

Se il distillatore ha beneficiato dell'aiuto alle condizioni di cui all'articolo 11, il prezzo viene diminuito di un importo pari all'importo dell'aiuto.

Se il distillatore non ha beneficiato dell'aiuto, si applicano le disposizioni dell'articolo 11, paragrafi da 2 a 5, fatti salvi i necessari adeguamenti.

3. I prezzi di cui al paragrafo 2, primo comma, si applicano ad un alcole neutro, rispondente alla definizione di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 2179/83. Per gli altri alcoli, i prezzi di cui ai paragrafi 2 e 3 sono ridotti di un importo da fissare ogni anno prima dell'inizio della campagna.

4. Il pagamento del prezzo al distillatore da parte dell'organismo d'intervento è effettuato entro e non oltre i tre mesi successivi al giorno di consegna dell'alcole.

Articolo 14

1. Il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, partecipa alle spese effettuate dagli organismi d'intervento per la presa in consegna dell'alcole.

L'importo della partecipazione è fissato forfettariamente prima dell'inizio di ciascuna campagna.

Tuttavia, non è versata alcuna partecipazione per l'alcole preso in consegna in applicazione dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2179/83.

2. Alla partecipazione di cui al paragrafo 1 si applicano le disposizioni degli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 729/70.

Articolo 15

1. Nel caso di cui all'articolo 26, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2179/83, il contratto o la dichiarazione di consegna per l'elaborazione di vino alcolizzato sono presentati per approvazione all'organismo d'intervento competente entro e non oltre il 31 gennaio della campagna in questione.

L'organismo d'intervento comunica al produttore il risultato della procedura di approvazione entro i 15 giorni successivi alla data di presentazione del contratto o della dichiarazione.

2. Nel caso della distillazione prevista all'articolo 35 del regolamento (CEE) n. 822/87, tale elaborazione può essere effettuata soltanto a decorrere dal 1° gennaio della campagna in questione e comunque soltanto dopo l'approvazione del contratto o della dichiarazione.

3. L'elaborazione del vino alcolizzato non può avvenire dopo il 31 luglio della campagna in questione.

La distillazione del vino alcolizzato non può avvenire dopo il 31 agosto della campagna in questione.

4. L'elaboratore invia all'organismo d'intervento, entro e non oltre il 10 di ogni mese, una distinta dei quantitativi dei vini che gli sono stati consegnati nel corso del mese precedente.

5. Per il vino trasformato in vino alcolizzato, l'elaboratore beneficia di un aiuto fissato prima dell'inizio di ciascuna campagna.

Per beneficiare dell'aiuto l'elaboratore presenta, entro e non oltre il 30 novembre successivo alla campagna in questione, una domanda all'organismo d'intervento competente, allegando copia dei documenti di accompagnamento relativi al trasporto del vino per il quale è richiesto l'aiuto oppure un riepilogo di tali documenti.

Gli Stati membri possono esigere che le copie o il riepilogo, di cui al secondo comma, siano visti da un servizio di controllo.

L'aiuto è versato entro e non oltre i tre mesi successivi alla data di presentazione della prova di costituzione della cauzione di cui all'articolo 26, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2179/83 e comunque dopo la data di approvazione del contratto o della dichiarazione.